

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2647

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORO DINO, MACCHIAVELLI, LORETI, ABATE, BALDANI GUERRA

Presentata il 7 ottobre 1965

Estensione delle norme sulla reversibilità delle pensioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, ai congiunti di insegnanti elementari cessati dal servizio prima del passaggio alle dipendenze dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente discussione sulla riforma e miglioramento del trattamento di pensione della previdenza sociale, seppur non potesse comprenderla, ha ricondotto all'attenzione dei presentatori la questione se i benefici della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato ed in particolare quelli dell'articolo 12 debbano estendersi anche agli insegnanti elementari ed ai loro aventi causa.

All'uopo è opportuno premettere che, per effetto della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'istruzione elementare fu sottratta alla gestione dei comuni, ad esclusione di quelli che conservarono l'autonomia scolastica (in genere i comuni capoluoghi di provincia e di circondario). Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1934, anche i comuni provvisti di autonomia scolastica passarono la gestione delle scuole elementari allo Stato, sicché da tale data tutti gli insegnanti elementari divennero dipendenti statali.

Senonché il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari continuò ad essere regolato dalle disposizioni del Monte pensioni, gestito dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, fino a quando, con la legge 1° giugno 1942, n. 675, fu stabilito che agli insegnanti assunti dopo l'entra-

ta in vigore della legge stessa fossero applicate le norme pensionistiche vigenti per gli impiegati dello Stato, mentre quelli già in servizio continuavano ad essere iscritti al Monte pensioni e ad essi veniva liquidato il trattamento di quiescenza con le norme del Monte.

Infine, a partire dal 1° ottobre 1948 anche il Monte pensioni fu soppresso per effetto del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1066, e l'onere delle pensioni liquidate e da liquidare, già a carico del Monte, fu assunto dallo Stato.

Intervenuta la legge n. 46 del 1958 applicabile ai dipendenti o pensionati statali ed a loro aventi causa, le varie disposizioni innovative introdotte dalla legge stessa sono state applicate anche agli ex insegnanti elementari dello Stato. Tuttavia tenendo conto che la legge n. 46 si applica ai pensionati statali, la giurisprudenza della Corte dei conti ha esteso i benefici della legge stessa a quegli insegnanti elementari che pur collocati a riposo alle dipendenze dei comuni, cioè prima del passaggio allo Stato, avevano ottenuto la pensione dallo Stato a decorrere dal 1° ottobre 1948 per effetto della soppressione del Monte pensioni. Per essi, infatti, si era operata una conversione del loro *status*,

essendosi trasformati da pensionati comunali in pensionati statali.

Sicché l'applicabilità della legge n. 46 del 1958 dipende dalla longevità dei soggetti, in quanto la legge predetta si applica solo agli aventi causa da ex insegnanti elementari che sono cessati dal servizio dal 1° gennaio 1934 o che, pur cessati prima, sono vissuti da pensionati fino al 1° ottobre 1948.

Intanto le casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza con la legge 22 novembre 1962, n. 1646, hanno esteso agli iscritti alle Casse ed ai loro aventi causa molte delle disposi-

zioni della legge n. 46 del 1958 ivi compresa quella sul riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità agli orfani maggiorenni.

Da queste premesse emerge chiaramente l'iniquità del trattamento riservato agli aventi causa da insegnanti elementari deceduti prima del passaggio allo Stato. Essi infatti non possono beneficiare della legge n. 46 del 1958 e neppure della legge n. 1946 del 1962.

La presente proposta di legge, per la quale auspichiamo il vostro consenso, tende ad evitare che tale categoria sia ancora esclusa dal trattamento pensionistico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni in materia di pensioni di reversibilità, contenute negli articoli 11, 12, 13, 16, 18 e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, si applicano anche ai congiunti di quegli insegnanti elementari cessati dal servizio alle dipendenze dei comuni, prima del passaggio allo Stato.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958. Coloro che anteriormente alla predetta data sono venuti a trovarsi nella condizione richiesta dal precedente articolo hanno diritto, alla reversibilità della pensione, a seguito di domanda che deve essere presentata entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.